



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Prot. n. (vedere segnatura di protocollo)

Decreto rettorale

Congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Interruzione e rientro in servizio.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 35, concernente il personale docente;

visto il Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

vista la Legge 05 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 recante “*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*”, nel testo vigente ed in particolare l'articolo 4, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che i dipendenti di datori di lavoro pubblici possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*”, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 42, il quale, al comma 5, prevede che “*Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. [...] In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi*”;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, nel testo vigente;

richiamata la Circolare INPS n. 28, del 28 febbraio 2012, concernente *“Benefici per il personale dipendente dell’Istituto impegnato nell’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 – congedo non retribuito per gravi motivi familiari”*;

richiamata la Circolare INPS n. 6, del 16 gennaio 2014, concernente *“Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo*”, e, in particolare il paragrafo 17 avente ad oggetto *“Congedo straordinario per assistenza ai familiari di soggetti portatori di handicap”*;

richiamata la Circolare INPS n. 21, del 25 gennaio 2024, recante *“Determinazione per l’anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti”*, e, in particolare il paragrafo 12.3 avente ad oggetto *“Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001”*;

visto il Decreto Ministeriale n. 639, del 02 maggio 2024, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’articolo 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, del 19 ottobre 2023, con il quale è stata nominata Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste la Prof.ssa Manuela Ceretta;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università, concernente ... *omissis*...;

visto il decreto rettorale ... *omissis*...;

visto il proprio precedente decreto n. 86, del 18 giugno 2024, concernente l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari, a seguito dell’adozione del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 639/2024, sopra citato, con cui, ... *omissis*...;

richiamato il proprio precedente decreto ... *omissis*..., concernente la ... *omissis*... del congedo straordinario retribuito ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo ... *omissis*...;

vista la nota ... *omissis*...;

dato atto che Circolare INPS n. 28, del 28 febbraio 2012, sopra citata, prevede che il congedo in argomento possa essere interrotto, quale beneficio individuale, su richiesta dell’interessato, fermo restando l’obbligo del dipendente di comunicare ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui conseguirebbe la perdita del beneficio;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, necessario, disporre l'interruzione del congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché il rientro in servizio ... *omissis*..., con decorrenza ... *omissis*...;

preso atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. Di disporre l'interruzione del congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ... *omissis*..., nonché il rientro in servizio ... *omissis*..., con decorrenza ... *omissis*....
2. Di notificare il contenuto del presente decreto ... *omissis*... e ai competenti uffici della Direzione generale.
3. Di dare atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
4. Di pubblicare il presente decreto all'Albo online di Ateneo per la durata di 15 giorni.

Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo)

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
sottoscritto digitalmente